



Questura di Trento

Trento, 20 ottobre 2011

prot. 732/cat. A3b n. 184/Mass./2011.

OGGETTO: Manifestazione storico/folkloristiche da parte della Lega degli Schützen –
Chiarimenti

AL SIG. DIRIGENTE
LA DIVISIONE P.A.S.

- SEDE -

AI SIGG. DIRIGENTI
COMMISSARIATI DI P.S. DI

- RIVA DEL GARDA - (TN)
- ROVERETO - (TN)



AL CONSORZIO DEI COMUNI

- TRENTO -

e p.c.

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI

- TRENTO -

ALLA FEDERAZIONE
SCHÜTZEN DEL TIROLO MERIDIONALE
Piazza della Chiesa n. 27

- MEZZOCORONA - (TN)

Per opportuna norma e conoscenza, si riporta qui di seguito il contenuto della circolare ministeriale prot. n. 557/PAS/10171.A(4)3 dd. 05.08.2011 concernente l'argomento di cui all'oggetto.

“In relazione alla possibilità di svolgimento di rievocazioni storiche in armi e segnatamente per quel che riguarda la annuale richiesta della Lega degli Schützen, di sfilare in pubbliche manifestazioni sul suolo italiano con armi storiche si riepilogano i seguenti elementi informativi.

Nel panorama normativo nazionale le fattispecie dell'importazione, dell'esportazione e del trasporto di armi comuni sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli artt. 31 e 34 TULPS e 48 e 50 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Quanto all'importazione temporanea delle armi comuni, l'art. 15 della Legge 18.04.1975 n. 110, stabilisce che è consentita solo quando le armi sono destinate all'attività venatoria o sportiva ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.

A tale disposizione, che di per sé già costituisce un divieto normativo alla introduzione temporanea di armi nel territorio italiano per lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche, si deve aggiungere anche quanto previsto dall'art. 29 TULPS, che dispone il divieto di passeggiata in forma militare senza licenza del Prefetto e che comunque non consente il porto o l'uso di munizioni anche per quelle autorizzate, nonché il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 110 del 1975, che vieta il porto delle armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza,

Inoltre, per quanto concerne le armi bianche, il combinato disposto degli artt. 4 Legge 110/75, 45 e 49 Reg. TULPS, non consente l'introduzione all'interno dello Stato di armi di cui è vietato il porto a meno che l'introduzione non avvenga per motivi di studio o da chi sia munito di licenza di collezione di armi antiche, rare o artistiche.

Peraltro, anche in occasione di analoghe istanze inoltrate da altre associazioni, quest'Ufficio ha rilevato che queste avrebbero potuto trovare accoglimento, previa comunque osservanza dell'art. 18 TULPS, solo laddove le armi bianche e da fuoco fossero state rese "non armi", perdendo così, con opportuni accorgimenti tecnici, la caratteristica di armi proprie.

Più precisamente, per rispondere a tale esigenza, le armi bianche devono essere private della punta e del taglio, mentre le armi da fuoco devono essere disattivate secondo le procedure contenute nella circolare ministeriale n. 557/B.50106.D.2002 del 20.09.2002, ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18.04.1975 n. 110" pubblicata sulla G.U. n. 234 del 05.10.2002.

Tuttavia, così come concordato nel giugno del 2000 con la Lega degli Schützen per analoghe manifestazioni, nel territorio italiano, effettuate con carabine Mauser mod. K 98 (o similari), in cal. 8x57 IS, tenuto conto dello specifico parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, i fucili in argomento, ove modificati come di seguito indicato, sono stati assimilati agli strumenti da segnalazione acustica e, quindi, sottratti alla disciplina giuridica propria delle armi da sparo.

Per quanto sopra, vengono di seguito elencati, in dettaglio, gli interventi tecnici stabiliti per il fucile Mauser mod. K98 al fine di poterne consentire, per le mere finalità rievocative e culturali e sotto il diretto controllo dell'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, l'assimilazione agli strumenti da segnalazione acustica:

1. saldatura della canna con il castello nella zona coperta da calciatura;
2. asportazione di parte delle alette anteriori di chiusura (in senso trasversale o longitudinale) che rendano l'otturatore collassabile con pressioni superiori a quelle previste per le munizioni a salve;
3. applicazione di un traversino d'acciaio (spina 3x20 UNI 1707, del diametro di mm. 3) saldato all'interno della canna da una distanza dal vivo di culatta che non consenta l'introduzione di normali cartucce. Formazione di un gradino all'interno della canna tramite l'introduzione forzata di un tubetto d'acciaio con lunghezza di mm. 100, fissato con quattro spine saldate (trattasi di un tubetto d'acciaio da mm. 8 per condotta idraulica ad altra pressione);
4. fresatura passante della canna sulla parte inferiore ed interna alla calciatura, per lunghezza di mm. 125; in corrispondenza della fresatura, a protezione della calciatura in legno, può essere apposto un lamierino che eviti la fuoriuscita dei gas e gli effetti ad essa connessi.


In definitiva, al fine di poter effettuare una manifestazione folkloristica nelle modalità suddette, è necessario che gli interessati presentino:

- avviso al Questore competente territorialmente, per iscritto, almeno 3 giorni prima dell'evento (art. 18 del TULPS, art. 15 e artt. 19-28 del Regolamento TULPS);
- istanza di rilascio della licenza, ex art. 57 TULPS, all'Autorità locale di P.S., ove si intenda - come solitamente avviene - effettuare gli spari in luogo pubblico.

L'istanza, contenente i dati anagrafici delle persone da autorizzare e l'elenco delle rispettive armi da sottoporre al controllo, potrà essere presentata dal responsabile del gruppo alla Questura competente.

- F.to il Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale Anna Paola Porzio -

IL QUESTORE
- Iacobone



/ma